

Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 26 aprile 2023, presso gli uffici di Aci Informatica S.p.A., siti in Roma in Via Fiume delle Perle n. 24 si sono incontrate le Parti seguenti:

ACI Informatica S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale Ing. Mauro Minenna e dal Direttore del Personale, Organizzazione, Qualità e Trasparenza Domenico Murgolo con l'assistenza del Dott. Giovanni Scuccimarra

e

RSU-COBAS, in persona dei delegati Domenico Carleo, Massimiliano De Simone, Luca Feti, Ugo Molinari, Valentina Moriconi, Marco Paolucci, Andrea Petrozzi, Riccardo Rondini e Riccardo Trincali

RSU-FIOM, in persona del delegato: Marco Liberi

per discutere le tematiche inerenti al rinnovo dell'accordo integrativo aziendale. A tali effetti,

PREMESSO CHE

- La RSU in data 15 febbraio 2023 ha presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto il 28 febbraio 2023;
- Nei successivi incontri, le Parti dopo aver formulato le rispettive riflessioni e valutazioni, hanno portato a conclusione la disamina e raggiunto un'intesa definitiva sulle singole pattuizioni, così come articolate nel presente documento.

Tutto quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le Parti si conviene:

ART. 1 - PREMIO DI PRODUZIONE

Ferma restando la normativa vigente e gli accordi integrativi aziendali e loro successive modificazioni, a partire dal 1 marzo 2023 il premio di produzione è aumentato secondo la seguente tabella:

Liv.	Parametro	Incr.to lordo mese dal 01/03/2023	Incr.to lordo mese dal 01/07/2024	Incr.to lordo mese dal 01/07/2025	Totale a Regime
Q e 7	150	165 €	15 €	15 €	€ 195
7T	146	160 €	15 €	15 €	€ 190
6	139	153 €	14 €	14 €	€ 181
5s	129	142 €	13 €	13 €	€ 168
5	126	138 €	13 €	13 €	€ 164
4	118	129 €	12 €	12 €	€ 153
3	106	116 €	11 €	11 €	€ 138
2	100	110 €	10 €	10 €	€ 130

ART. 2 - ANZIANITA' DI LIVELLO

Ferma restando la normativa vigente e gli accordi integrativi aziendali e loro successive modificazioni, a partire dal 1 marzo 2023, gli importi mensili dell'anzianità di livello sono aumentati di 15 € per ciascuna fascia secondo i valori riportati nella tabella seguente:

	18 mesi	>36 mesi	>60 mesi	>72 mesi
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Q e 7	142	163	205	245
7t	133	153	193	233
6	116	133	165	205
5s	103	117	144	184
5	99	112	138	178
4	90	102	122	162
3	82	91	111	151
2	78			

ART. 3 - FIACI

Il contributo aziendale al Fiaci, a partire dall'anno 2024, è aumentato dall'attuale 1,5% al 2%, fermo restando gli accordi sindacali vigenti.

ART. 4 - FIPACI

Il contributo minimo al FIPACI, a carico di lavoratrici e lavoratori, previsto dagli accordi vigenti passa dall'attuale 1% allo 0,5% a partire dall'anno 2024, fermo restando la restante normativa.

ART. 5 - INDENNITA' DI TURNO

Ferma restando la vigente normativa, a partire dal 1° marzo 2023, l'importo previsto a titolo di indennità turno è aumentato da € 166 a € 210.

ART. 6 - INDENNITA' RISCHIO

Ferma restando la vigente normativa, a partire dal 1° marzo 2023, l'importo previsto a titolo di indennità rischio è aumentato da € 65 a € 83.

ART. 7 - INDICATORE DI PRODUZIONE DEL CED

In considerazione della progressiva sostituzione dei sistemi AIX/UNIX con i sistemi LINUX/INTEL, si rende necessario adeguare l'indicatore di produzione del CED utilizzato attualmente per il calcolo del premio di risultato definito nell'accordo del 21/09/2011.

Le Parti, pertanto, concordano di istituire una commissione paritetica che definisca un indicatore di produzione del CED adeguato ai cambiamenti tecnologici in atto.

ART. 8 - REPERIBILITA'

Ferma restando la normativa vigente in materia, a partire dal 1° maggio 2023, gli importi erogati a titolo di indennità di reperibilità, stabiliti dall'accordo del 30 Marzo del 2005, sono modificati come segue:

Orario di reperibilità	Dal lunedì al sabato	Domenica e giorni festivi
Dalle 6:00 alle 21:00	28%	33%
Dalle 21:00 alle 6:00	33%	33%

ART. 9 - TRASFERTA ACCOUNT

Le Parti istituiranno un tavolo di lavoro per l'analisi e la valutazione dell'attuale sistema di rimborso forfetario della trasferta degli Account anche al fine del suo eventuale adeguamento.

ART. 10 – PERMESSI RETRIBUITI

Al fine di consentire un miglior bilanciamento delle esigenze personali e lavorative i permessi retribuiti sono incrementati di n. 10 ore/anno in aggiunta a quelli attualmente previsti a titolo di "Ex Festività Soppresse".

Le Parti concordano, inoltre, di riesaminare entro il 30 giugno 2023, l'accordo del 29 maggio 2017 per la regolamentazione del godimento delle ferie e permessi dell'anno in corso e degli arretrati, attraverso l'individuazione ed adozione di strumenti e regole volte a garantire l'effettiva e progressiva riduzione al 31 dicembre di ciascun anno del monte ferie e permessi aziendale accumulati.

ART. 12 - MALATTIA BAMBINO

Ferma restando la normativa vigente in materia, i permessi retribuiti di cui all' art 4. dell'accordo integrativo del 22 gennaio 2009, art 14. dell'accordo integrativo del 29 maggio 2017 e art.13 dell'accordo integrativo del 4 febbraio 2020, sono fruibili fino ai 12 anni di età del bambino.

ART. 13 - CONGEDI PARENTALI (PER GRAVE INFERMITÀ E DECESSO)

Ferma restando la normativa vigente in materia, i permessi retribuiti per grave infermità di cui al punto 3 dell'accordo del 5 agosto 2002, Art. 13 dell'accordo del 29 maggio 2017 e punto 2 Art. 16 dell'accordo del 4 febbraio 2020, possono essere utilizzati entro 30 giorni dall'evento o dall'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

I permessi retribuiti di cui al punto 1 Art. 16 dell'accordo del 4 febbraio 2020, possono essere utilizzati entro 30 giorni dall'evento.

ART. 14 - ASILI NIDO

Ferma restando la normativa vigente in azienda, a partire dal 1° settembre 2023 il contributo erogato dall'azienda in base all'art. 5 dell'accordo del 30 marzo 2005 e successive modificazioni, per i bambini fino a 3 anni di età, è aumentato dal 60% al 70% fino ad un massimo di € 350.

ART. 16 - BUONI PASTO

Ferma restando la normativa vigente, a partire dal 1 gennaio 2024, il valore nominale dei Buoni Pasto elettronici erogati dall'azienda è aumentato fino al valore massimo defiscalizzato di € 8,00.

ART. 17 - TELELAVORO - RIMBORSO

A partire dal 1° marzo 2023, il contributo forfetario da parte dell'azienda di cui all'art. 7 dell'accordo 3 maggio 2013 è aumentato ad € 95/mese.

ART. 18 - ASSISTENZA GENITORI

Al fine di favorire una adeguata cura e assistenza dei genitori anziani i permessi di cui all'art.4 dell'accordo 30 marzo 2005 possono essere utilizzati anche per l'assistenza a genitori ultra settantacinquenni in assenza di grave infermità.

Ferma restando la vigente normativa, i permessi di cui al capoverso precedente sono retribuiti al 30% fino a un massimo di 210 ore complessive per ciascun genitore, fermo restando il limite mensile di 23 ore.

ART. 19 – CHECK-UP

A partire dal 1 maggio 2023, l'Azienda rimborserà l'intero costo del check-up annuale al dipendente che non usufruisce dei contributi per le spese scolastiche o centri estivi per i figli derivanti da accordi sindacali. Le Parti, in occasione del prossimo rinnovo delle convenzioni in essere con i centri diagnostici, si confronteranno in merito all'aggiornamento dei protocolli previsti all'interno del check-up.

ART. 20 - ORARIO ELASTICO

La fascia di orario elastico in entrata è ampliata alle ore 9.45.

ART. 21 – DATI LAVORO AGILE

L'accordo sindacale del 27 gennaio 2021 ha previsto un periodo di sperimentazione di un anno del lavoro agile "strutturale", con l'impegno delle Parti di confrontarsi al termine della sperimentazione per valutare e verificare gli esiti di tale modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa. Al fine di consentire una valutazione adeguata sulla sperimentazione del lavoro agile, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo 27/1/2021, l'azienda fornirà alla RSU, in forma anonima, divisi per livello, qualifica e genere, a partire dal 1 maggio 2018 i seguenti dati:

- Giorni di ferie (a ore o a giorni) fruiti a persona mensilmente;
- Ore di permessi (di qualsiasi natura) fruiti a persona mensilmente;
- Ore di straordinario svolti a persona mensilmente;
- Giorni di malattia a persona mensilmente;
- Giorni di malattia inferiori a 15 consecutivi a persona mensilmente;
- Giorni di aspettativa facoltativa per maternità/paternità mensili per ogni lavoratrice o lavoratore che ha fruito di tale possibilità;
- Giorni di aspettativa facoltativa diversa dalla maternità/paternità mensili per ogni lavoratrice o lavoratore che ha fruito di tale possibilità.

ART. 22 – ASSEMBLEE SINDACALI

Le ore di assemblea sindacale retribuita sono aumentate di n. 5 h/anno.

ART. 23 - MOBILITA' TRA GRUPPI DI LAVORO

Al fine di favorire la mobilità tra i gruppi di lavoro sarà aggiornata la base dati aziendale prevista all'art. 26 dell'accordo del 29 maggio 2017.

Le Parti si incontreranno su richiesta per analizzare l'andamento e gli esiti dei job posting effettuati e della base dati di cui al comma precedente.

L'Azienda fornirà trimestralmente i dati relativi alle candidature pervenute attraverso la base di dati di cui al primo capoverso.

ART. 24 - PROGETTI STRATEGICI

Al fine di garantire il governo e controllo su tutti i progetti di sviluppo (a cominciare dai progetti strategici) o di innovazione tecnologica, le risorse interne presidieranno e/o svolgeranno le attività di pianificazione, progettazione, rilasci intermedi, monitoraggio periodico e strutturato, coordinamento complessivo ed integrato delle attività realizzative, valutazioni di impatti o delle interdipendenze di ciascuna iniziativa.

Le attività svolte attraverso il ricorso a personale esterno saranno accompagnate da attività di trasferimento del know-how tecnologico, al fine di accrescere le competenze interne di ACI Informatica e rendere indipendente il personale nella realizzazione di progetti futuri basati su tecnologie analoghe.

ART. 25 - TRANSIZIONE DIGITALE – Formazione

Al fine di erogare adeguata formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale saranno garantite al dipendente che ne faccia richiesta, n. 8 ore/anno per la formazione professionale su tali temi in orario di lavoro. I corsi saranno scelti dal dipendente nell'ambito di un elenco concordato tra la Direzione e la RSU entro il mese di gennaio di ogni anno.

ART. 26 - TRASFORMAZIONE DIGITALE – Informative

Al fine di valutare le prospettive di crescita di ACI Informatica nell'ambito della nuova trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione dell'imminente rinnovo della convenzione con l'ACI, le Parti si impegnano ad incontrarsi su base semestrale o a richiesta per gli aggiornamenti e le informative relativamente ai seguenti temi:

- processo di qualifica del Datacenter di ACI Informatica secondo la nuova procedura di qualificazione introdotta dall'ACN;
- eventuale adesione al Cloud Marketplace, la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da ACN verso le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, secondo i servizi e le infrastrutture messe a disposizione da ACI Informatica;
- lavori e investimenti svolti e previsti al CED utili all'ottenimento di certificazioni richieste ai fini della qualificazione di ACN;
- eventuale fornitura di servizi di Housing e/o Clouding a soggetti diversi da ACI.
- aggiornamento ed evoluzione del piano strategico aziendale.

ART. 27 – DURATA

Il presente Accordo Integrativo decorre dal 1 marzo 2023 ha validità fino al 28 febbraio 2026, fatte salve le diverse decorrenze sui singoli istituti previste nell'Accordo stesso.

La RSU

ACI Informatica